

**ATTO COSTITUTIVO**  
**ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI SANGUE PRESIDENZA DEL**  
**CONSIGLIO DEI MINISTRI ONLUS**

Le persone qui di seguito indicate riunite oggi 08/02/2010 nella sede di ROMA

Roberto CIOFI  
Stanislao MIGLIORE  
Luigino LALLI  
Sergio CONTESSA  
Maria Teresa BASSETTI  
Giorgio PIZZI.



COSTITUISCONO

un'Associazione ONLUS (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale) secondo il disposto del D.Lgs.n.460/97, art.10.

L'associazione assume il nome di "Associazione Gruppo donatori sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri ONLUS" con sede sociale in Roma Via della Mercede,n°9 -Cap-00187- ed ha durata illimitata.

L'"Associazione Gruppo donatori sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri ONLUS", senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità come stabilite dallo Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto: assenza di fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Il Comitato direttivo all'atto di costituzione dell'associazione è formato dai seguenti signori:

Roberto CIOFI

Stanislao MIGLIORE

Luigino LALLI

Sergio CONTESSA

Maria Teresa BASSETTI

Giorgio PIZZI

Il Comitato provvederà a convocare la prima assemblea dei soci secondo le modalità previste dallo Statuto e durerà in carica tre anni.



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

(Ufficio di Roma)

Registrato in data ..... serie .....

al n ..... versat .....

(.....)  
Il Dirigente dell'Area Servizi

3/997

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI SANGUE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ONLUS

Art. 1

#### COSTITUZIONE

1. È costituita un'associazione denominata "Associazione Gruppo donatori sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri ONLUS".
2. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

#### FINALITA'

1. L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di carattere sanitario e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari anche attraverso collaborazioni con Enti, organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali.
  - assistenza sociale e socio-sanitaria;
  - beneficenza
2. La ONLUS potrà altresì svolgere le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie ed in particolare:
  - attività ricreative;
  - sport dilettantistici;



- attività sociali necessarie al reperimento fondi

3. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero Economia e Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

4. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art.3

##### SEDE

1. L'associazione ha sede in Roma Via della Mercede n°9  
Cap-00187

#### Art.4

##### PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

2. Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;

- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

#### Art.5

#### ASSOCIATI

1. Sono soci dell'Associazione i donatori sangue, il Comitato Direttivo, le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dallo stesso Comitato e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
2. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
3. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
5. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Comitato Direttivo con provvedimento motivato nei seguenti casi:

morosità se la mora è superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali; lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione; qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

#### Art.6

##### ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Tesoriere

#### Art.7

##### ASSEMBLEA

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. I soci devono essere convocati in assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e

formata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

2. L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato oppure, in caso di sua assenza, dal suo Vice o da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
5. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
6. L'assemblea si riunirà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
  - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  - alla nomina del Comitato Direttivo;
  - alla nomina del Collegio dei Revisori ;
  - all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
7. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe.
  8. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice civile.

#### Art.8

#### COMITATO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo composto da sei membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Comitato provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente non spetta alcun compenso.
2. Il Comitato si riunisce:
  - a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
  - b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
  - c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.
3. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di



telegramma o posta elettronica inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Comitato si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  
5. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. *Cura la compilazione del regolamento per il funzionamento dell'associazione per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.* Il Comitato determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

#### Art.9

##### PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è presidente del Comitato direttivo e dell'assemblea dei soci. Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dall'assemblea dei soci.

2. La durata della carica di Presidente è stabilita dal successivo art.12.

Art.10

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ART.11

TESORIERE

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.12

DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 13

BILANCIO

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Comitato direttivo predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Entro il 30 aprile il Comitato direttivo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea

il bilancio consuntivo o rendiconto dell'esercizio dell'anno trascorso.

2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per fini perseguiti.

#### Art. 14

#### SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.
2. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
  - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 15

NORMA DI CHIUSURA

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**“Gruppo Donatori Sangue”**

**VERBALE**

Oggi 1 Febbraio 2010, alle ore 11.00 presso la sede sociale di Piazza Colonna 370, si sono riuniti i soci fondatori dell'Associazione “Gruppo Donatori Sangue P.C.M.”, composto dai Sigg. Roberto CIOFI, Stanislao MIGLIORE, Luigino LALLI, Sergio CONTESSA, Maria Teresa BASSETTI, Giorgio PIZZI, che, decidono di trasformare la propria Associazione in organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata:

“Associazione Gruppo Donatori Sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri –ONLUS-“  
a decorrere dalla data odierna.

Dopo la decisione presa all'unanimità, i soci, danno mandato al Presidente del Gruppo Sig. Roberto CIOFI, di porre in essere tutte le operazioni necessarie alla registrazione dell'atto.

Roma, 1 Febbraio 2010

*Maria Teresa Bassetti*  
*Sergio Contessa*  
*Lalli Luigino*  
*Roberto Ciofi*

*Giorgio Pizzi*